




**COMUNE DI CAROVIGNO**  
Provincia di Brindisi  
Servizio Ambiente

**Ordinanza n. 17 del 30/06/2015**

**OGGETTO: servizi integrati di raccolta, spazzamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, della raccolta differenziata/selettiva e dei servizi complementari relativi all'igiene urbana del comune di Carovigno**

**PREMESSO**

- con contratto Rep. n. 1656 del 22/06/2006 e successiva integrazione Rep. n. 1783 del 11/06/2010 si sottoscriveva il disciplinare di Servizio di Igiene Ambientale fra il Comune di Carovigno e la Società Carbinia SPA – Società di Servizi, con introduzione della raccolta porta a porta dei RSU, valido fino al 31.05.2015;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale di Carovigno in data 22 Dicembre 2011 n. 39 si deliberava la trasformazione della società CARBINIA SPA in società a responsabilità limitata, con conseguente cambio di denominazione e rideterminazione dell'oggetto sociale, da ricondurre esclusivamente nell'ambito dei servizi cd "strumentali", come definiti dalla legge Bersani, con conseguente riduzione del capitale sociale ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero) ed approvazione del nuovo statuto, conformemente al disposto di cui al comma 1° lettera c) dell'art. 113 bis del D.Lgs 267/2000, presupposto necessario per l'affidamento "in house" dei servizi strumentali;
- che con la sopra citata delibera C.C. n. 39/2011 si demandava, tra l'altro, al responsabile del servizio la predisposizione degli atti per la indizione della gara ad evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs n. 163/2006 del servizio di igiene urbana, quale servizio pubblico locale;
- con ordinanza sindacale n. 53 del 9/10/2012, emessa ai sensi dell'articolo 191, comma 1 del D.lgs. 3/4/2006 n.152 e ss.mm. si disponeva la gestione del servizio pubblico di igiene urbana (raccolta, spazzamento e trasporto RSU) da parte della Carbinia Srl sino a tutto il 31/12/2012;
- con determinazione del responsabile del servizio ambiente n. sett. 78 del 14/08/2012 e reg. gen. n. 677 in pari data si stabiliva di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento novennale, a decorrere dal 1/01/2013, dei servizi integrati di igiene urbana sul territorio di Carovigno mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 37, 54 e 55 del D.Lgs. n. 163/2006 vigente, ed aggiudicazione con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex artt. 81 e 83 del D.Lgs 163/2006, prevedendo quale termine ultimo di presentazione delle offerte il giorno 23.11.2012;
- con successiva determinazione del Responsabile del Servizio n. 932 del 27/11/2012 si sospendeva temporaneamente il procedimento di gara per l'appalto del servizio in argomento in ottemperanza alle disposizioni della sopraggiunta Legge Regionale 20 agosto 2012 n. 24;
- con Deliberazione del C.C. n. 5 del 29/01/2013 si approvava la convenzione per l'organizzazione dell'ARO 3 – Brindisi Nord per lo svolgimento delle funzioni associate di organizzazione del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto RSU tra i Comuni di Carovigno - Fasano – Ostuni – Cisternino e San Vito dei Normanni, sottoscrivendo in data 16/05/2013 la relativa Convenzione ex art. 30 del D.lgs n. 267/2000;
- successivamente con ordinanza sindacale n. 2 del 17/1/2013 si reiterava la gestione del servizio pubblico di igiene urbana (raccolta, spazzamento e trasporto RSU) in capo alla Carbinia Srl sino a tutto il 30/06/2013 e comunque fino alla data di avvio del servizio da parte del nuovo gestore;
- con nota prot. 16771 del 19/09/2013 si rappresentava all'ARO 3 l'urgente necessità dell'amministrazione di assicurare il Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto RSU nel territorio Comunale, previo espletamento di gara ad evidenza pubblica;
- con successiva comunicazione in atti protocollo n. 22017 del 10/12/2013, si reiterava ogni utile intervento da parte dell'ARO, facendo presente che nelle more della predisposizione dell'appalto integrato e/o della gestione del servizio per la porzione di ARO ai sensi dell'articolo 14 commi 1 e 3 della L.R. 24/2012 da



parte dell'ARO 3, il servizio di raccolta, spazzamento e trasporto RSU nel territorio Comunale Servizio Pubblico di interesse generale, continuava ad essere espletato dalla società partecipata Carbinia S.r.l. in forza della citata ordinanza sindacale n. 2 del 17/01/2013;

- che pertanto con delibera giunta comunale n. 249 del 30/12/2013 si disponeva, tra l'altro, di assicurare senza soluzione di continuità la gestione del servizio pubblico di interesse generale di "spazzamento, raccolta e trasporto RSU", affidati alla società Carbinia S.r.l in forza della sopracitata ordinanza sindacale n. 2 del 17/01/2013, fatto salvo l'intervento del Presidente della Regione Puglia d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare secondo quanto previsto dal comma 4 del richiamato articolo 191 del D.lgs. 3/4/2006.
- che con determina dirigenziale n. 42 del 17/1/2014 si disponeva, ai sensi di quanto disposto dalla L.R. Legge Regionale 20 agosto 2012 n. 24, di non dare ulteriore corso alla procedura di gara indetta con propria determinazione n. 677 del 14/08/2012 e pertanto di non procedere all'apertura dei plichi contenenti le offerte formulate dalle ditte partecipanti alla suddetta gara;
- che con successiva nota in atti protocollo n. 2066 del 31/01/2014, rimasta senza risposta, nel rappresentare la situazione venutasi a creare nel Comune di Carovigno in applicazione della citata L.R. Legge Regionale 20 agosto 2012 n. 24, si chiedeva a tutti i destinatari della stessa, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di attivare i necessari e virtuosi percorsi per l'affidamento immediato ad operatore economico, in possesso dei prescritti requisiti di legge, del servizio di igiene urbana sul territorio del Comune di Carovigno;
- che con successiva nota in atti protocollo n. 1129 del 20/01/2014 si convocava per il giorno 5 febbraio 2014 conferenza di servizio per la trattazione dell'argomento;
- che detta conferenza si svolgeva il giorno 5/02/2014, come da verbale depositato in atti, e che nel corso della stessa da parte di tutti i soggetti intervenuti esplicitamente si ribadiva, stante l'articolo 14 della L.R. 24/2012, la competenza del sindaco, permanendo inalterata detta situazione, di adottare apposita ordinanza per assicurare lo svolgimento del servizio di raccolta sul territorio comunale di Carovigno;
- che a tutto il 30/06/2014 il servizio di raccolta rifiuti sul territorio di Carovigno è stato espletato, in forza della predetta ordinanza sindacale n. 2/2013, dalla società Carbinia S.r.l, sebbene in base alla normativa vigente e allo Statuto societario la stessa società non era legittimata a svolgere tale servizio, che si connota quale servizio pubblico locale e non quale servizio strumentale;
- che, tra l'altro, per la forma e l'organizzazione il servizio espletato non risultava allineato agli standards del Piano regionale di Gestione dei rifiuti urbani (PRGR Urbani), registrando una percentuale di raccolta differenziata che per il 2013 si attesta al 12,014%;
- che pertanto, per le motivazioni ivi esposte, con ordinanza sindacale n. 65 del 24/6/2014 si ordinava alla Società Gial Plast s.r.l. con sede in via L. Lagrange Z.I. 3057 Taviano (LE), di provvedere per la durata di mesi sei (6), decorrenti dal 1° luglio e sino a tutto il 31 dicembre 2014, alla esecuzione e gestione dei servizi integrati di raccolta, spazzamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, della raccolta differenziata/selettiva e dei servizi complementari relativi all'igiene urbana del comune di Carovigno, alle condizioni tutte ivi indicate
- che alla scadenza della suddetta ordinanza, non essendo stato avviato l'appalto integrato da parte dell'ARO3, con successiva ordinanza sindacale n. 141 del 22/12/2014, per le motivazioni ivi esposte, si ordinava alla ditta Nativa s.r.l. con sede legale a Modugno (BA) in via delle Margherite in persona del suo legale rappresentante Francesco Roca, di provvedere per la durata di mesi sei (6), decorrenti dal 1° gennaio e sino a tutto il 30 giugno 2015, alla esecuzione e gestione dei servizi integrati di raccolta, spazzamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, della raccolta differenziata/selettiva e dei servizi complementari relativi all'igiene urbana del comune di Carovigno, alle condizioni tutte ivi indicate

**PRESO ATTO:**

- che ad oggi, in relazione alle determinazioni dell'Assemblea di ARO 3 in data 13/4/2015, risulta non ancora approvato il piano industriale definitivo del servizio di raccolta RSU integrato, né risultano prevedibili i tempi di avvio della gestione integrata del servizio;
- del parere ANAC – deliberazione 12 novembre 2014 n. 21 – che prende in rassegna la disciplina delle forme di affidamento dei servizi pubblici locali e, in particolare, approfondisce le forme di gestione del servizio di igiene urbana, anche con riferimento alla L.R. 24/2012.
- della nota Regione Puglia – Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica protocollo n. 3177 del 26/3/2015, nella quale, con espresso riferimento al sopra citato parere ANAC, si ribadisce che la competenza in materia di ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è attribuita ai comuni, che la esercitano in forma associata, in particolare la esercitano negli ARO per l'affidamento dell'intero servizio di spazzamento, raccolta e

- trasporto rifiuti, permanendo il divieto per i comuni ricadenti nel medesimo ARO di indire procedure di gara per il rispettivo territorio di pertinenza, secondo il principio affermato dalla L.R. 24/2012;
- della nota di diffida del Commissario Straordinario del Comune di Carovigno, protocollo n. 13533 del 29/5/2015, con cui, nelle more della predisposizione e dell'espletamento della procedura per l'appalto integrato del servizio, si richiedeva all'ARO 3 di procedere senza indugio alla procedura per l'affidamento della gestione del servizio per la porzione di ARO, relativa al territorio del Comune di Carovigno ai sensi di quanto disposto dal citato articolo 14 commi 1 e 3 della L.R. 24/2012, impegnando a tal fine il Comune di Carovigno per la predisposizione dei necessari atti tecnici, senza oneri a carico dell'ARO, per l'avvio immediato della procedura di appalto ad evidenza pubblica da parte dell'ARO;
  - della delibera del Commissario Straordinario del Comune di Carovigno n. 118 del 29/5/2015, adottata con i poteri della Giunta Comunale, con la quale, tra l'altro, si dispone per la predisposizione da parte dell'ing. Causo degli elaborati necessari all'espletamento di una procedura di gara per l'affidamento temporaneo del servizio in argomento, nelle more dell'avvio della gestione integrata da parte dell'ARO 3;
  - della determina dirigenziale n. 624 del 15/6/2015 con la quale il funzionario responsabile del Comune di Carovigno impegnava la relativa spesa per dotarsi del progetto su cui impiantare la gara per l'affidamento del servizio in via provvisoria, nelle more dell'espletamento delle procedure per l'avvio dell'appalto integrato da parte dell'ARO3;
  - del verbale n. 2 in data 10/6/2015 dell'assemblea di ARO 3, da cui si evince espressamente che alla data odierna non ricorrono i presupposti per dare avvio, con decorrenza 1/07/2015, al servizio di appalto integrato di ambito ai sensi della L.R. 24/2012, e che la stessa ARO 3, in relazione ai compiti attribuiti con D.G.R. 2725/2014 al Commissario ad acta, non ha l'onere di indire gare per i singoli comuni, nelle more dall'avvio dell'appalto integrato e che pertanto non procederà all'appalto per porzione di ARO riferito al Comune di Carovigno;
  - della proposta di "Progetto tecnico-economico descrittivo e prestazionale del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti, redatta dall'ing. Francesco Causo in esecuzione della citata delibera Commissario Straordinario n. 118/2015, acquisita al protocollo generale dell'ente al n. 15723 in data 22/06/2015 e successiva integrazione protocollo n. 16427 in data 29/06/2015.

#### **CONSIDERATO:**

- che il sottoscritto, proclamato Sindaco solo in data 19 giugno u.s., esaminata la documentazione agli atti d'ufficio come sopra richiamata, ha riscontrato che il mancato affidamento del servizio integrato da parte dell'ARO 3 e/o dell'appalto per porzione di ARO, come richiesto con il citato atto di diffida del Commissario Straordinario, impongono a questo ente di adottare i necessari provvedimenti al fine di evitare danni e pregiudizi alla salute pubblica, assicurando continuità nella gestione del servizio in argomento a decorrere dal 1/7/2015
- che pertanto la neo insediata Giunta Comunale con delibera n. 44 del 29/6/2015, dando esecuzione al procedimento già avviato dal Commissario Straordinario con propria delibera n. 118 del 29/5/2015, adottata con i poteri della Giunta Comunale, ha provveduto ad approvare il progetto per l'affidamento temporaneo del servizio in argomento ed ha emanato le direttive preordinate a garantire nell'immediato continuità al servizio a tutela della salute pubblica e dell'ambiente e nel contempo creare i presupposti per assicurare nel breve periodo il rispetto dei principi generali di trasparenza e concorrenza, come richiamati nella deliberazione 12 novembre 2014 n. 21 dell'ANAC, ribadendo il principio del primato della normativa comunitaria e nazionale rispetto a quella regionale;
- che in particolare con la citata deliberazione n. 44 del 29/6/2015 sono state emanate le seguenti direttive:
  - al responsabile del Servizio Ambiente di procedere senza indugio ad adottare gli atti necessari all'indizione della gara dei servizi di igiene urbana e complementari, in conformità del D.Lgs. 163/2006 e secondo gli elaborati progettuali approvati con la citata delibera, assicurando che la gara ed il relativo contratto risultino conclusi entro il 30.09.2015, per l'avvio del servizio da parte del nuovo gestore a far data dall' 1/10/2015;
  - l'affidamento del servizio dovrà avere carattere temporaneo, prevedendo una durata di 18 mesi, eventualmente rinnovabile, con cessazione anticipata in caso di avvio del servizio integrato da parte dell'ARO 3 nei termini di validità dell'appalto provvisorio;
  - nelle more dell'espletamento della suddetta procedura di gara da parte dell'ufficio ambiente, al fine di scongiurare danni alla salute pubblica e all'ambiente il servizio sarà assicurato senza soluzione di continuità mediante affidamento con ordinanza all'attuale gestore ai sensi dell'articolo 191 del D.lgs. 152/2006 (Testo Unico sull'Ambiente);
  - l'affidamento con ordinanza dovrà salvaguardare il principio dell'invarianza della spesa prevedendo, ove possibile, alcune migliorie del servizio da parte dell'attuale gestore e precisamente:



implementazione dei passaggi per la raccolta degli ingombranti, intensificazione degli interventi di disinfezione, derattizzazione e deblattizzazione, nonché assicurare nell'immediato interventi straordinari di rimozione di cumuli di rifiuti abbandonati lungo i cigli delle strade di campagna.

- che con determina dirigenziale n. 654 del 30/06/2015, in esecuzione della citata delibera commissariale n. 118/2015 e della Giunta comunale n. 44 in data 29/6/2015, il funzionario responsabile ha indetto gara ad evidenza pubblica per l'appalto del servizio nelle more dell'espletamento del servizio integrato da parte dell'ARO 3.

#### **DATO ATTO:**

- che al tal fine, giusta nota in atti protocollo n.16456 del 29/6/2015, è stata richiesta alla ditta Navita srl, con sede legale a Modugno (BA) la disponibilità a proseguire, senza soluzione di continuità, nella gestione del servizio in argomento sino a tutto il 30/9/2015 alle condizioni di cui alla citata ordinanza 141/2014, nonché come riportato nella sopracitata delibera Giunta comunale in data odierna, anche con riferimento alle minime migliorie ivi previste;

- che la suddetta ditta con nota acquisita al protocollo generale dell'ente al n. 16486 in data 30/06/2015 ha confermato la propria disponibilità alla prosecuzione della gestione del servizio in argomento senza soluzione di continuità sino a tutto il 30/9/2015 alle condizioni di cui alla precedente ordinanza n. 141/2014 e successiva delibera G.C. n. 44 del 29/6/2015 riguardo alle minime migliorie ivi previste;

- che dalla documentazione agli atti di questo ente è certificato il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché di idoneità professionale e di capacità economico finanziaria, tecnica e professionale da parte della ditta Navita srl;

**RITENUTO** pertanto sussistere i presupposti di comprovata necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, che integrano la fattispecie prevista e regolata dall'articolo 191 del D.lgs. 152/2006 (Testo Unico sull'Ambiente), che consente al Sindaco, allorché si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente ed ove – come nel caso di specie - non si possa altrimenti provvedere, di emettere ordinanza contingibile ed urgente al fine di evitare, con la interruzione del servizio, la lesione della salute pubblica e dell'ambiente.

#### **RICHIAMATO**

- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) che disciplina, tra l'altro, le competenze ed i poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

- il R.D. n. 1265/1934 che disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;

- il parere del Ministero dell'interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, del 13 febbraio 2004 in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL;

- l'art. 191 del D.lgs. 152/2006 che prevede che il Sindaco possa emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

- l'articolo 84 del Codice della Strada

- l'art. 33 dello Statuto Comunale vigente;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO**, nelle more dell'espletamento da parte dell'ARO Brindisi 3 dell'appalto integrato e/o dell' appalto provvisorio direttamente da parte dell'ente in esecuzione della determina dirigenziale n. 654 del 30/6/2015

#### **ORDINA**

Alla ditta **Nativa s.r.l.** con sede legale a Modugno (BA) in via delle Margherite in persona del suo legale rappresentante Francesco Roca di provvedere per la durata di **mesi tre (3)**, decorrenti dal **1° luglio e sino a tutto il 30 settembre 2015**, alla esecuzione e gestione dei **servizi integrati di raccolta, spazzamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, della raccolta differenziata/selettiva e dei servizi complementari relativi all'igiene urbana del comune di Carovigno**, alle condizioni tutte indicate nel progetto tecnico-economico descrittivo e prestazionale del servizio, elaborato dal responsabile del servizio igiene urbana del comune di Carovigno, acquisito al protocollo generale dell'ente al n. 25120 in data 17/12/2014, di cui alla delibera giunta comunale n. 276 del 17/12/2014, che, avuto riguardo al periodo di riferimento e alla manifestazione di volontà acquisita dalla ditta Navita srl, giusta nota in atti protocollo n16486 del 30/06/2015, prevede:

- un costo del servizio di **importo stabilito in €.695.079,00 oltre IVA, da erogare mediante ratei mensili, pari ad €.259.847,40 oltre IVA per i mesi estivi di Luglio ed Agosto e pari ad €.175.384,20 oltre IVA per il solo mese di Settembre;**

- tutti i materiali rivenienti dalla raccolta differenziata saranno di proprietà dell'Ente Comunale ed in conseguenza i ricavi della valorizzazione - trattamento - gestione della raccolta differenziata saranno di competenza del Comune ai sensi dell'art. 8 comma 5 della L.R. 20 agosto 2012 n. 24;
- le spese per lo smaltimento dei R.S.U. conferiti in discarica nonché le spese per il conferimento delle frazioni organica, ingombranti e RAEE restano a totale carico del Comune di Carovigno, in uno con il Tributo Speciale ex art. 3 Legge 549/1995 (ecotassa);
- l'usufrutto gratuito dei mezzi di proprietà del Comune di Carovigno ad oggi adibiti al servizio e meglio specificati in progetto;
- il comodato oneroso dei mezzi di Carbinia srl per un importo mensile di € 3.000,00 oltre IVA come per legge ad oggi adibiti al servizio e meglio specificati in progetto;
- i mezzi messi a disposizione dal Comune e da Carbinia srl non risultano sufficienti per il corretto svolgimento del servizio e, pertanto, dovranno essere integrati, a cura e spese del gestore del servizio, fermo restando il corrispettivo complessivo sopra determinato, al fine di eseguire correttamente le attività descritte nel progetto tecnico-economico descrittivo e prestazionale del servizio;
- implementazione dei passaggi per la raccolta degli ingombranti, intensificazione degli interventi di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione, nonché assicurare nell'immediato interventi straordinari di rimozione di cumuli di rifiuti abbandonati lungo i cigli delle strade di campagna

### DISPONE

**La trasmissione** della presente Ordinanza, entro tre giorni dalla emissione della stessa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Prefetto di Brindisi, al Presidente della Regione Puglia, al Presidente della Provincia di Brindisi, al Presidente dell'ARO 3 Brindisi Nord c/o Sindaco del Comune di Fasano, al Presidente OGA c/o Sindaco Comune di Brindisi

**La notifica** della presente ordinanza, per gli adempimenti di rispettiva competenza, preordinati a dare immediata esecuzione alla stessa:

- alla Navita s.r.l. in persona del legale rappresentante
- al funzionario responsabile del comune di Carovigno per il servizio di igiene urbana geom. Roberto Convertini
- al funzionario responsabile dei servizi finanziari del comune di Carovigno dott. Angelo Lombardini
- al Comando di Polizia municipale del comune di Carovigno in persona del funzionario dott.ssa Urso Stefania
- Alla Società Carbinia Srl in persona del liquidatore dott. Diaferia Antonio

**La pubblicizzazione** della presente ordinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio, per la durata di giorni trenta dalla data di emissione, nonché l'inserimento della stessa sul sito istituzionale del Comune di Carovigno

### AVVERTE

- che ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Puglia entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

- che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il sig. Roberto Convertini, responsabile del servizio igiene urbana del comune di Carovigno.

Carovigno, 30/06/2015

Il Sindaco

Carmine Pasquale Brandi



*Carmine Pasquale Brandi*